

REGOLAMENTO (UE) N. 477/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2011

recante apertura di un'inchiesta su un'eventuale elusione delle misure anti-dumping istituite dal regolamento d'esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia e dalla Svizzera dichiarati o no originari di questi paesi, e che assoggetta a registrazione tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

previa consultazione del comitato consultivo conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione europea (d'ora in poi «la Commissione») ha ricevuto una domanda, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che l'invita ad aprire l'inchiesta su un'eventuale elusione delle misure anti-dumping istituite sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese e ad assoggettare a registrazione le importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia e dalla Svizzera, dichiarati o no come originari di questi paesi.
- (2) La domanda è stata presentata il 4 aprile 2011 dall'Associazione europea dei Metalli (EUROMETAUX) a nome di un produttore dell'Unione che fabbrica determinati cavi di molibdeno.

B. PRODOTTO IN QUESTIONE

- (3) Il prodotto oggetto dell'eventuale elusione è il cavo di molibdeno contenente, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, la cui maggiore sezione trasversale è superiore a 1,35 mm ma non supera i 4,0 mm, originario della Repubblica popolare cinese che rientra attualmente nel codice NC ex 8102 96 00 («il prodotto in questione»).
- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è identico a quello definito nel precedente considerando, ma spedito dalla Malaysia e dalla Svizzera, sia esso o no originario di questi paesi, che rientra attualmente nello stesso codice NC del prodotto in questione.

C. MISURE ESISTENTI

- (5) Le misure attualmente in vigore e che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure anti-dumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio⁽²⁾.

D. MOTIVI

- (6) La domanda contiene elementi di prova a prima vista sufficienti a mostrare che le misure anti-dumping applicate alle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese sono eluse mediante il trasbordo dei prodotti in Malaysia e in Svizzera.

Gli elementi di prova presentati sono i seguenti:

La domanda mostra che un cambio significativo nella configurazione degli scambi che coinvolgevano esportazioni dalla Repubblica popolare cinese, dalla Malaysia e dalla Svizzera verso l'Unione è stato operato dopo l'istituzione delle misure sul prodotto in questione, per le quali non esistono motivazioni o giustificazioni sufficienti diverse dall'istituzione del dazio.

Questo cambio nella configurazione degli scambi sembra risultare dal trasbordo, in Malaysia e in Svizzera, di taluni cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese.

Inoltre, la domanda contiene a prima vista sufficienti elementi di prova che gli effetti correttivi delle misure anti-dumping attualmente vigenti sul prodotto in questione sono compromessi in termini di quantità. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in questione. La Commissione è inoltre in possesso di elementi da cui risulta che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono effettuate a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nel quadro dell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure esistenti, adeguato per tenere conto della diminuzione dei costi delle materie prime.

Infine, la domanda comprende elementi di prova sufficienti da cui risulta a prima vista che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in questione, adeguato per tenere conto della diminuzione dei costi e delle materie prime.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 150 del 16.6.2010, pag. 17.

Nel caso in cui dovessero essere individuate nel corso dell'inchiesta pratiche di elusione attraverso la Malaysia e la Svizzera coperte dall'articolo 13 del regolamento di base e diverse dal trasbordo, anch'esse potrebbero essere oggetto dell'inchiesta.

E. PROCEDURA

Alla luce di quanto sopra indicato, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, in virtù dell'articolo 13 del regolamento di base, e assoggettare a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, dichiarato o no come originario della Malaysia e della Svizzera, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, di tale regolamento.

a) Questionari

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie alla sua inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori conosciuti e alle loro associazioni conosciute in Malaysia e in Svizzera, ai produttori/esportatori conosciuti e alle loro associazioni conosciute nella Repubblica popolare cinese, agli importatori conosciuti e alle loro associazioni conosciute nell'Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e della Svizzera. Ulteriori informazioni possono essere eventualmente richieste all'industria dell'Unione.

In ogni caso, tutte le parti interessate devono mettersi immediatamente in contatto con la Commissione entro la data stabilita all'articolo 3 del presente regolamento e richiedere eventualmente un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, considerando che il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 2, si applica a tutte le parti interessate.

Le autorità cinesi, malaysiane e svizzere saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

b) Informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a far conoscere il loro punto di vista per iscritto e a fornire elementi di prova in appoggio. La Commissione potrà inoltre ascoltare le parti interessate, nella misura in cui esse lo richiedano per iscritto e provino che esistono ragioni particolari per le quali devono essere ascoltate.

c) Esenzione dalla registrazione di importazioni o misure

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta non devono essere soggette a registrazione o essere oggetto di misure se non costituiscono una elusione.

Considerando che l'eventuale elusione delle misure ha luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni, conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori di determinati cavi di molibdeno in Malaysia e in Svizzera che siano in grado di dimostrare di non essere collegati ⁽¹⁾ a produttori sottoposti alle misure ⁽²⁾ e di cui è stato constatato che non sono associati alle prassi di elusione definite all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che intendono beneficiare di tale esenzione devono presentare a tale scopo una domanda, debitamente corredata da elementi di prova, entro il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F. REGISTRAZIONE

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta devono essere sottoposte a registrazione, in modo tale che, nell'ipotesi in cui l'inchiesta evidenziasse una elusione, possano essere percepiti dazi anti-dumping di importo adeguato con effetto retroattivo a decorrere dalla data della registrazione di tali importazioni spedite dalla Malaysia e dalla Svizzera.

G. TERMINI

Nell'interesse di una corretta amministrazione, è opportuno fissare i termini entro i quali:

- le parti interessate possono farsi conoscere dalla Commissione, esporre il loro punto di vista per iscritto, trasmettere le loro risposte al questionario o presentare qualunque altra informazione da prendere in considerazione nel corso dell'inchiesta,
- i produttori malaysiani e svizzeri possono chiedere un'esenzione dalla registrazione o dalle misure,
- le parti interessate possono richiedere per iscritto di essere ascoltate dalla Commissione.

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possieda, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie; ii) ascendenti e discendenti, linea diretta, di primo grado; iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei uterini); iv) ascendenti e discendenti, linea diretta, di secondo grado; v) zii/zie e nipoti; vi) suoceri e generi o nuore; e vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto si intende per «persona» una persona fisica o giuridica.

⁽²⁾ Tuttavia, anche se alcuni produttori sono collegati nel senso sopra indicato a società soggette alle misure vigenti sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese (le misure anti-dumping iniziali), può essere sempre concessa un'esenzione se non vi sono elementi di prova tali da indicare che un collegamento con le società soggette alle misure iniziali è stato stabilito o utilizzato per eludere le misure iniziali.

Si richiama l'attenzione sul fatto che le parti possono esercitare la maggior parte dei diritti procedurali enunciati nel regolamento di base solo se si saranno fatte conoscere entro i termini menzionati all'articolo 3 del presente regolamento.

H. MANCATA COLLABORAZIONE

Quando una parte interessata rifiuta l'accesso alle informazioni necessarie, non le fornisce entro i termini previsti o ostacola l'inchiesta in modo significativo, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si constata che una parte interessata ha fornito informazioni false o ingannevoli, queste informazioni non sono prese in considerazione e si può fare uso dei dati disponibili. Quando una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni sono stabilite sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito può essere meno favorevole rispetto a quello che sarebbe stato raggiunto se la parte avesse collaborato.

I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta sarà portata a termine entro nove mesi dalla pubblicazione del presente regolamento sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Richiamiamo l'attenzione sul fatto che qualunque dato personale raccolto nell'ambito della presente inchiesta sarà trattato conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

K. CONSIGLIERE AUDITORE

Si fa inoltre presente che se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà a esercitare i propri diritti di difesa, esse possono chiedere l'intervento del consigliere auditore della DG Trade. Il consigliere auditore funge da interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione mediando, se necessario, su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento come, in particolare, l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o

orale. Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della DG Trade (<http://ec.europa.eu/trade>),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un'inchiesta, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, al fine di determinare se le importazioni nell'Unione di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, la cui maggiore diminuzione della sezione trasversale è superiore a 1,35 mm, ma non supera i 4,0 mm, spediti dalla Malaysia e dalla Svizzera, dichiarati o no come originali di questi paesi, che rientrano attualmente nel codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102 96 00 11), eludono le misure istituite dal regolamento d'esecuzione (UE) n. 511/2010.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali sono invitate ad adottare le misure richieste per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La registrazione prende fine nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può, mediante regolamento, ingiungere alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione di un'esenzione.

Articolo 3

1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Salvo indicazione contraria, le parti interessate, affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, devono farsi conoscere mettendosi in contatto con la Commissione, presentare il loro punto di vista per iscritto e presentare le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. I produttori malaysiani e svizzeri che chiedono un'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente corredata da elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

4. Le parti interessate possono anche chiedere di essere ascoltate dalla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

5. Qualunque informazione o domanda di audizione, di questionario o di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure deve essere presentata per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazione contraria) e menzionare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste dal presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «*Diffusione limitata*» ⁽¹⁾ e corredate, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, di una versione non riservata recante la dicitura «*Consultabile da tutte le parti interessate*».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale Trade
Direzione H
Ufficio: N105 4/92
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax +32 22956505

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è solo per uso interno. Esso è protetto, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo anti-dumping).